

DELIBERA N. 321/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DI PRIMANTENNA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “PRIMANTENNA”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL’ART. 20, COMMA 5, LEGGE 223/90
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE 5/20/- PROC. 9/20/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 14 luglio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *“Testo unico della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”) e, in particolare, l’art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l’art. 37;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 21 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione del 28 dicembre 2017 che delega al CO.RE.COM. Piemonte l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale mediante monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata [...];

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, nell'ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva, con nota prot. 1033/A0305A-04 del 17 gennaio 2020, provvedeva a richiedere alla società Primantenna S.r.l. la registrazione integrale di tutta la programmazione andata in onda, a far data dalle ore 00.00.00 del 25 novembre 2019 alle ore 24.00.00 del 1 dicembre 2019, corredata di gruppo data e ora, trasmessa sul servizio di media audiovisivo Primantenna.

Con successiva nota acquisita al prot. n. 1513/A0305A del 23 gennaio 2020 del predetto Organismo regionale, la società Primantenna S.r.l. comunicava che *“il materiale richiesto non potrà essere consegnato entro il termine di 7 giorni come da Voi indicato in quanto il nostro responsabile della programmazione è in ferie e ci occorre maggiore tempo per recuperare e convertire i file dall'archivio programmi. Si richiede pertanto una proroga di 7 giorni”*.

Con e-mail del 23 gennaio 2020 il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte autorizzava la proroga di n. 7 giorni per la consegna della programmazione televisiva registrata.

Con nota acquisita al prot. n. 2260/A0305A del 3 febbraio 2020 del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte la società Primantenna S.r.l. comunicava che *“il materiale richiesto non è disponibile causa un problema tecnico nell'archiviazione dei file log del legal recorder, che non ci permette la consegna integrale della registrazione dei programmi dei giorni richiesti. Abbiamo consegnato ad una ditta specializzata l'hard disk con i file log ma al momento non sono riusciti a recuperare i file integrali del periodo richiesto. Si allega la bolla di consegna con la richiesta di intervento”*.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte veniva accertata, contestata e notificata, rispettivamente in data 3, 4 e 5 febbraio 2020, alla predetta società la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 20, comma 5, l. 223/90.

2. Deduzioni della società

Successivamente, la parte, nel presentare scritti difensivi, in data 21 febbraio 2020, eccepiva quanto segue.

“Il materiale richiesto non è stato consegnato in quanto non è stato possibile il recupero integrale dei files a causa di un problema tecnico nell'archiviazione dei file log

del legal recorder, nonostante il tentativo di recupero dei files corrotti da parte della ditta specializzata.

Successivamente, con memoria del 4/03 u.s., la società ha consegnato il materiale per tutto il periodo richiesto, recuperato in seguito ad un ulteriore intervento sui files log.

La società ha pertanto chiesto l'archiviazione della contestazione n. 5/2020 oppure, in caso di applicazione della sanzione, di considerare il minimo della sanzione prevista”.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, con deliberazione n. 6 del 19 marzo 2020, ha proposto a questa Autorità *“l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista dalla legge”.*

In particolare, il predetto Organismo regionale ha precisato quanto segue.

“Le comunicazioni relative al malfunzionamento dell'hardware di archiviazione sono da ritenersi tardive in quanto pervenute a questo Ufficio solo in data 3/02/2020 e pertanto successivamente alla richiesta del 17/01/2020 relativa alle registrazioni del periodo dalle ore 00.00 del 25 novembre 2019 alle ore 24.00 del 1 dicembre 2019.

Inoltre la Società stessa ha riferito, allegando relativa bolla di consegna, che l'incarico per il ripristino del sistema di archiviazione è stato conferito alla Ditta incaricata solo in data 28/01/2020.

Deve altresì ritenersi tardiva la consegna del materiale richiesto, avvenuta solo in data 4/03/ u.s, tanto più che la società è incorsa nella medesima violazione di legge con riferimento a ben due procedimenti sanzionatori pregressi”.

La suddetta proposta non risulta meritevole di accoglimento.

La potestà sanzionatoria dell'organo a ciò deputato deve, sempre, bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, che deve essere posto in condizione di acquisire e di produrre ogni elemento, fatto e circostanza utile a sua discolpa.

Nella vicenda in esame, il termine pari a 7 giorni fissato dal Comitato regionale per le comunicazioni per la consegna delle registrazioni della programmazione televisiva ha natura meramente ordinatoria e non perentoria in virtù dell'assenza di disposizioni normative primarie o secondarie che ascrivano il termine stesso a quest'ultima categoria, tanto da essere stato prorogato.

Sebbene la natura non perentoria/decadenziale del suddetto termine non giustifichi, di per sé, il protrarsi *ad libitum* dei tempi di consegna della suddetta documentazione da parte del fornitore del servizio di media audiovisivo con effetto sul termine per la contestazione dell'addebito, è pur vero, però, che nella vicenda contestata, la parte, in data 4 marzo u.s., ossia anticipatamente rispetto alla proposta di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria avanzata in data 19 marzo 2020 da parte del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, ha evaso la richiesta del predetto Organismo regionale, datata 17 gennaio 2020, di consegnare la registrazione integrale di tutta la programmazione andata in onda, a far data dalle ore 00.00.00 del 25 novembre 2019 alle ore 24.00.00 del 1 dicembre 2019.

Di conseguenza, sebbene la fornitura della documentazione richiesta sia risultata intempestiva, tuttavia i tempi di consegna delle registrazioni, avvenuta comunque nel corso dello svolgimento del procedimento sanzionatorio in esame, non hanno compromesso, in via definitiva, l'esercizio dell'attività di monitoraggio da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ai fini della verifica dell'osservanza dei diversi obblighi di legge da parte del soggetto autorizzato a trasmettere.

RITENUTO, pertanto, di archiviare il presente procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte per insussistenza della contestata violazione della disposizione normativa contenuta nell' art. 20, comma 5, l. 223/90;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 9/20/ZD-CRC avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte nei confronti della società Primantenna S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale Primantenna per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 20, comma 5, l. 223/90;

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.
Roma, 14 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone